

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO

4173/02 sent  
n. 1251/02 r.o.  
9363/02  
Lyonno 6135/02

La Dott.ssa Giulia Maisano in funzione di Giudice Unico della I Sezione  
Civile ha pronunciato la seguente

Contenzioso

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1251 del Registro Generale degli Affari Contenziosi/

Civili dell'anno 2002

TRA

ADICONSUM ASSOCIAZIONE REGIONALE DIFESA CONSUMATORI ED

AMBIENTE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Bendetto  
Romano, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio degli Avv.  
Gaetano ed Alessandro Palmigiano che la rappresentano e difendono per mandato  
a margine dell'atto di citazione.

Attore

in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, selettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'ente,  
rappresentata a difeso dagli \_\_\_\_\_ per mandato  
a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore.

Convenuto

Conclusioni dell'attore:

inibire ad l'uso delle clausole nn. 3, 9, 11, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 38, 48, 49 (nelle parti specificate in premessa) del regolamento di distribuzione dell'acqua, dichiarandole vessatorie e dunque inefficaci nei confronti dei consumatori;

ritenere e dichiarare nulle le clausole impugnate del Regolamento per contrarietà delle norme imperative di cui alla legge n. 287/90 e conseguentemente inibirne l'uso;

ordinare che il provvedimento sia pubblicato a cura e spese dell' sul "Giornale di Sicilia" (cronaca siciliana), "La Repubblica" (cronaca di Palermo) e su altro quotidiano di diffusione nazionale, con avviso di dimensioni non inferiori ad 30 cm per 30 cm, con caratteri tipografici almeno corpo sedici, ed in cui siano indicati gli estremi della controversia, l'organo giudicante, le parti, ed il testo completo delle clausole vessatorie inibite, chiarendone l'inefficacia per i consumatori. Ove ritenuto opportuno adottare ogni misura ritenuta idonea ad attenuare i danni provocati da alla collettività dei consumatori;

ritenere e dichiarare risolto per inadempimento dell' il protocollo d'intesa sottoscritto con Adiconsum in data 5.9.1999;

conseguentemente, condannare al risarcimento dei danni in favore dell'Adiconsum, in persona del segretario generale e legale rappresentante pro

tempore, della somma di € 5.000,00, o di altra somma da determinarsi in via equitativa;

con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso forfetario.

Conclusioni della convenuta:

preliminarmente, ritenere e dichiarare, in relazione alla domanda ex art. 1469 *sexies* c.c., il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva;

ritenere e dichiarare in relazione alla domanda di nullità ex art.

287/90ml' incompetenza funzionale del giudice adito in favore della Corte di Appello competente per territorio;

nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate le domande di controparte e per l'effetto rigettarle con ogni conseguente statuizione;

con vittoria di spese.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Le domande avanzate da Adiconsum, che cumulano un'azione inibitoria promossa ex art. 1469 *sexies* c.c. (oggi art. 37 D.Lgs. 6.9.2005 n. 206, c.d. codice del consumo) in qualità di associazione rappresentativa di consumatori con un'istanza di accertamento di violazione di patti negoziali e risarcimento del danno da inadempimento avanzata in proprio, sono meritevoli di accoglimento solo parziale.



Non osta alla delibazione delle domande l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da ██████ che sostiene l'attrazione della prima delle due domande alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale, in ossequio alle previsioni dell'art. 33 D.Lgs. 31.3.1998 n. 80.

La norma, che nel testo sostituito dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205 prevedeva che "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Tali controversie sono, in particolare, quelle:

- a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;
- b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
- c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;



75110

d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di "invalidità" è stata oggetto di intervento correttivo della Corte Costituzionale che -dopo una prima sentenza (11-17 luglio 2000, n. 292) in cui aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del primo comma, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno- con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 204 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del I comma, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a

concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché».

Infine, la disposizione è stata abrogata dal n. 20) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010.

In atto, l'art. 134 D.Lgs. 104/2010 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra le altre "... c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità".

E' dunque agevole osservare che al momento dell'introduzione del presente giudizio, nell'anno 2002, era stata soppressa la giurisdizione esclusiva del giudice



amministrativo in tutte le controversie in materia di servizi pubblici, sostituita dall'applicazione dell'ordinario criterio di riparto della giurisdizione affidato alla qualificazione della posizione giuridica vantata dal richiedente in termini di diritto soggettivo, tutelabile innanzi al giudice ordinario, o interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo unitamente ai diritti patrimoniali consequenziali, in tale categoria rientrando quelli di contenuto risarcitorio.

La giurisdizione esclusiva è stata di seguito reintrodotta -e confermata- (ed ogni modifica refluisce in via diretta sui confini della giurisdizione nella materia *de qua* stante l'espreso rimando dell'art. 37 D.Lgs. 6.9.2005 n. 206 alle previsioni dell'art. 140 del medesimo decreto legislativo, il quale al proprio comma 11° fa salva <<la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'art 33 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80>>) ma per le sole controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, con le esclusioni pure normativamente contemplate.

La presente controversia che, come è evidente, non concerne il rapporto di concessorio di pubblici servizi, ma le convenzioni negoziali che il concessionario instaura con gli utenti finali in conformità ad uno schema preformato che si assume lesivo dei diritti dei contraenti consumatori, appartiene dunque alla giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Piemonte Torino, 29.10.3936, TAR Lazio Roma 5.7.2010 n. 22468).



Accedendo al merito delle domande ed imponendo alla trattazione il medesimo ordine espositivo seguito dall'associazione attrice e ripercorso dalla convenuta, integrato ove occorra dalla lettura coordinata delle clausole del regolamento per la distribuzione delle acque potabili elaborato dal consiglio di amministrazione di

██████ in data 20.3.1975, deve rilevarsi:

-Clausola n. 3 intitolata "Fornitura ai Comuni Enti e privati" letta in combinato disposto con la precedente clausola n. 2 consente la concessione di acqua ai privati "subordinatamente alle possibilità dell'acquedotto ed a giudizio insindacabile dell'██████". La previsione è palesemente vessatoria e dunque inefficace in quanto nella sua formulazione letterale subordina l'attivazione del contratto all'arbitrio di ██████, ciò nonostante la peculiare natura di bene primario dell'oggetto del contratto di somministrazione e la condizione di sostanziale monopolio in cui la fornitura d'acqua è gestita. Sofistica e decettiva è l'osservazione di ██████ circa la inattitudine della previsione ad integrare il regolamento contrattuale in quanto attinente ad una fase necessariamente anteriore alla stipula del contratto. E' invero evidente come tale previsione, in quanto inserita in condizioni generali di un contratto la cui conclusione è preceduta da un fase istruttoria (un esplicito riferimento a tale fase è contenuto nella clausola n. 11 comma I del regolamento, nonché alla clausola n. 23) che per quanto non idonea a determinare l'insorgenza delle obbligazioni sinallagmatiche

tipiche di somministrazione e pagamento del canone è tuttavia connotata da avanzati contatti negoziali, consente ad ██████ di rifiutare, con determinazione unilaterale ed insindacabile, la proposta di attivazione contrattuale formulata dal privato.

-Clausola n. 9 intitolata "Forniture abusive". Adiconsum censura la previsione nella parte in cui prevede che i trasgressori al divieto di prelevamento di acqua in assenza o al di fuori dei limiti della concessione "*sono passibili di una ammenda variabile da £ 5.000 a £ 50.000*". La modestia dell'importo dell'ammenda e la previsione di un minimo ed un massimo con un range intermedio all'evidenza, e peraltro esplicitamente, funzionale a modulare la sanzione in rapporto alla gravità dell'infrazione escludono l'attitudine della clausola -non riconducibile ad alcuna delle fattispecie che nell'elencazione dell'art. 1469 bis c.c. (oggi art. 33 D.Lgs. 6.9.2005 n. 206) si presumono vessatorie fino a prova contraria, neppure alla previsione di cui al n. 14 in quanto questa censura la possibilità per il professionista di autovalutare la correttezza del proprio adempimento, ma non anche quella di denunciare l'altrui inadempimento o l'altrui condotta abusiva- a creare un significativo squilibrio tra le facoltà negoziali riconosciute alle parti.

-Clausola n. 11 intitolata "Sospensione e revoca della fornitura - Rimborso". Adiconsum censura la previsione nella parte in cui conferisce ad ██████ la facoltà di "*sospendere temporaneamente o sopprimere definitivamente utenze già*



concesse o revocare contratti di fornitura in fase di istruttoria" "per esigenze tecniche, per abbandono o modifica dell'esistente tracciato della condotta, per diminuita resa delle sorgenti, per motivi-igienico sanitari, per interruzione dell'esercizio e per altre cause di varia natura". La clausola non può andare esente da censura in quanto attribuisce ad [REDACTED], la facoltà di sospendere l'erogazione o sopprimere le utenze, così rispettivamente sottraendosi temporaneamente all'adempimento o ponendo fine al contratto, per motivazioni eterogenee, alcune delle quali sicuramente legittime in quanto evocano gli istituti del caso fortuito o della forza maggiore (così, ad esempio, i contingenti motivi igienico-sanitari o l'esaurimento della sorgente), altre invece del tutto indeterminate e non previamente circostanziate, con la conseguenza che la valutazione della sussistenza della causa legittimante o della sua pregnanza e gravità viene rimessa all'apprezzamento unilaterale di [REDACTED], mentre l'utente rimane inammissibilmente esposto al rischio dell'incomprensibile revoca di un servizio essenziale. La clausola è dunque certamente vessatoria.

Adiconsum censura inoltre la clausola nella parte in cui riconosce all'utente il diritto a non corrispondere il canone solo per interruzioni della fornitura di durata superiore a 15 giorni. L'appena segnalato difetto di determinatezza circa le cause legittimanti la sospensione si riverbera sulla correlata previsione che impone la prosecuzione della prestazione dell'utente consumatore per interruzioni di durata



inferiore a 15 giorni. Così concepita la previsione negoziale si pone invero in contrasto con l'art. 1469 comma III n. 2 c.c., in quanto esclude il diritto del consumatore a far constare l'inesatto adempimento di ~~\_\_\_\_\_~~, in tali termini dovendo qualificarsi la sospensione della fornitura che non trovi adeguata giustificazione in fattispecie previamente individuate.

-Clausola n. 13 intitolata "Validità del regolamento". Adiconsum censura la previsione là ove stabilisce che *"le condizioni e le norme del presente Regolamento potranno esse modificate in qualsiasi tempo dall' ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ salvo approvazione degli organi tutori. L'utente che non volesse accettare le disposizioni vigenti e future modifiche, potrà soltanto chiedere la rescissione del contratto di fornitura a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento"*. La clausola, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1469 bis comma III n. 11) c.c. (oggi art. 33 comma II lett. m) D.Lgs 206/05) è certamente vessatoria in quanto riconosce al solo professionista un amplissimo *jus variandi*, senza specificare le condizioni e le limitazioni dell'esercizio di tale facoltà e, dunque, in ultima analisi senza che risulti indicato il giustificato motivo legittimante.

-Clausola n. 14 intitolata "sede legale dell' ~~\_\_\_\_\_~~" ove si stabilisce che *"per qualsiasi controversia si riconosce competente, per patto espresso, il Foro di Palermo e gli utenti, agli effetti del presente Regolamento, eleggono domicilio*

legale in Palermo". Tanto più censurabile è la disposizione, apertamente contraria alla previsione dell'art. 1469 bis n. 19 (oggi art. 33 lett. u) D.Lgs. n. 206/05), in quanto l'artificioso meccanismo dell'elezione volontaria di domicilio presso il comune ove trovasi la sede legale di [redacted] palesa intenti elusivi del disposto normativo.

-Clausola n. 21 intitolata "Concessionari". Adiconsum censura la previsione nella parte in cui riserva al "giudizio insindacabile dell'Amministrazione [redacted]" la valutazione circa "l'opportunità e la possibilità di unificare o diramare separatamente gli impianti idrici". La previsione non può leggersi isolata dal contesto della clausola essendo derivata dai due capoversi che la precedono a tenore dei quali "Nel caso di condomini la richiesta deve essere avanzata dall'Amministratore ... Se l'edificio appartiene a più persone e queste non si accordano per l'esecuzione di un unico impianto di fornitura verranno diramati tanti allacciamenti quante sono le richieste di utenza. In ogni caso però, l'opportunità di unificare o diramare separatamente .. è a giudizio insindacabile" di [redacted]. La vaga contestazione di Adiconsum non consente di apprezzare per quale ragione la costituzione di allacciamenti plurimi o unificati possa incidere sulla posizione degli utenti ed in che modo l'eventuale mancato accoglimento della richiesta del consumatore possa aggravare il complesso delle obbligazioni su questi gravanti. Per contro, non può disconoscersi la possibilità



per ██████ di intervenire su opere inerenti prese ed allacciamenti in funzione adeguatrice alle complessive esigenze del servizio.

-Clausola n. 23 intitolata "Diritti di istruttoria della pratica". Adiconsum censura la previsione nella parte in cui stabilisce che *"Per l'istruttoria della pratica di concessione utenza, accertamenti, formazione di preventivo di spesa, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve versare .. la somma di £ 50.000. I predetti diritti verranno incamerati dall'Ente e non restituiti neanche nel caso che non sia possibile dare luogo alla concessione"*. Deve escludersi il carattere vessatorio della disposizione che, lungi dall'imporre all'utente un adempimento anche per l'ipotesi di mancata conclusione del contratto per causa al lui non imputabile, si limita a prevedere l'obbligo della corresponsione di una somma forfettariamente predeterminata tesa a remunerare l'attività di istruttoria che, a fronte della domanda dell'utente, ██████ conduce in ogni caso, ovvero anche quando risulti infine accertata, proprio in esito all'istruttoria, l'impossibilità di dar luogo alla concessione d'acqua.

Diversamente è a dirsi per la seconda parte della medesima previsione contrattuale, la cui vessatorietà è stata parimenti segnalata da Adiconsum, che per i casi di concessione esterna, stabilisce che *"il richiedente dovrà, sempre all'atto della presentazione della domanda, effettuare il versamento di cui in precedenza, mentre a richiesta degli Uffici dell'Ente dovrà provvedere al versamento ... delle*



somme che verranno richieste a titolo di rimborso delle spese da sostenere per l'effettuazione del sopralluogo e dagli accertamenti tecnici". La clausola omette di indicare i parametri di computo di tali spese riversate sul consumatore, sì da rendere obiettivamente indeterminato il contenuto della prestazione che costui assume in violazione della disposizione dell'art. 1469 bis comma III n. 10 cc. (oggi art. 33 comma II lett. 1), D.Lgs. n. 206/05).

-Clausola n. 24 intitolata "Deposito cauzionale". Adiconsum censura la previsione nella parte in cui stabilisce che "*A garanzia degli obblighi assunti e dell'assolvimento di ogni somma, il concessionario di utenza, proprietario dell'immobile, deve versare, a titolo di deposito cauzionale, un importo pari ad una annualità del canone vigente di acquedotto*", denunciando la genericità della locuzione "ogni somma", tale da porre la clausola negoziale in contrasto con l'art. 1469 bis comma III nn. 1, 2, 14 e 18 c.c., ed al contempo la violazione degli art. 1782 e 1815 c.c. a motivo della mancata previsione di forme di produttività delle somme stanziare in deposito. La censura coglie parzialmente nel segno dovendo rimandarsi, al riguardo, agli argomenti spesi nell'ordinanza di questo Tribunale del 10.1.2000 (pubblicata su Foro Italiano, I, c. 2052), là ove, pronunziandosi su istanza cautelare di inibitoria relativa ad analoga previsione contrattuale inserita in contratti predisposti unilateralmente da AMAP, osserva che il professionista <<può legittimamente trattenere la somma in deposito per

compensare il credito maturato per il pagamento di consumi, tale essendo il motivo contrattualmente convenuto per il deposito al momento della stipula del contratto ..., ma non può certo –se non alterando inaccettabilmente l'equilibrio negoziale- trattenere il deposito per compensare crediti maturati per titoli diversi, sia pur attinenti all'udienza, quale potrebbe essere -a titolo meramente esemplificativo- un risarcimento per presunti danni arrecati dall'utente. La clausola determina *in parte qua*, pertanto, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, mentre non altrettanto può dirsi della mancata previsione di una remunerazione del deposito, attesa la sua natura di pegno irregolare>>.

-Clausola n. 25 intitolata "Utenze ad inquilini". Adiconsum ne censura il testo nella parte in cui, con previsione del tutto analoga a quella dalla clausola che precede, stabilisce che il deposito cauzionale versato dagli inquilini cui eccezionalmente sia stata concessa l'utenza "*verrà restituito per intero a fine concessione previo accertamento dell'avvenuto saldo di ogni debito*". E' sufficiente, al fine di affermare la vessatorietà della previsione, richiamare quanto osservato riguardo all'omologa clausola n. 24.

-Clausola n. 26 intitolata "Durata delle concessioni". Adiconsum censura la previsione sia nella parte in cui dispone che "*le concessioni hanno durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio e s'intendono tacitamente rinnovate di anno in*



anno salvo disdetta presentata dall'utente all' [redacted] con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno", sia là ove nel secondo comma prevede che "Per le utenze concesse nel corso dell'anno, la decorrenza del contratto inizia col primo gennaio dell'anno successivo all'attivazione della presa di fermo restando l'obbligo del pagamento del rateo di canone e l'impegno dell'osservanza di tutte le norme del presente regolamento".

La clausola, la cui funzione risiede nell'ancorare ad un periodo di tempo chiaramente determinato, coincidente con l'anno solare, la durata della concessione d'acqua al fine evidente di facilitare la gestione dei numerosi contratti di utenza e la pianificazione degli interventi in caso di disdette, si sottrae alle censure mosse da Adiconsum. Non solo, invero, in considerazione dei tempi di previsione ordinariamente inerenti al rilascio di un immobile, evento cui usualmente si correla la cessazione della concessione d'acqua, il termine di preavviso di tre mesi per la comunicazione della disdetta con preclusione del rinnovo tacito non appare estremamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto (art. 1469 bis III comma n. 9 c.c.), ma, ancora, la previsione della decorrenza posticipata del contratto sembra rilevare solo su un piano formale e non anche sostanziale ove si consideri che, come palesato dalla formulazione letterale della disposizione medesima, nell'arco di tempo intermedio entrambe le parti sono tenute all'adempimento delle proprie obbligazioni, sia l'utente al

pagamento del canone ed osservanza delle ulteriori previsioni contrattuali, che ~~l'utente~~ Na quale ha già provveduto "all'attivazione della presa", ove il termine attivazione indica chiaramente non la mera predisposizione sotto un profilo tecnico di ciò che rende possibile la derivazione e la presa d'acqua, ma la vera e propria erogazione all'utente.

-Clausola n. 27 intitolata "Canone minimo impegnativo". Adiconsum censura la previsione nella parte in cui prevede che *"Il canone dovuto da concessionario per il minimo contrattuale è impegnativo per l'intero anno. La disdetta della concessione, la rinuncia all'utilizzazione della presa non esimono l'utente dal pagamento del canone minimo impegnativo fino al termine dell'annualità anche se l'abbandono dell'uso dell'acqua avviene nei primi giorni dell'anno"*. Evidente e netto è lo squilibrio delle posizioni delle parti che la previsione determina, imponendo l'integrale adempimento dell'utente a fronte della mancata prestazione del professionista. E poco rileva che la previsione si correli alla unilaterale determinazione dell'utente di porre fine al contratto, e dunque all'esercizio della facoltà di recesso, apparendo la penale per il recesso del tutto sproporzionata e tale da provocare un forte squilibrio sinallagmatico, nessuna giustificazione causale potendo attribuirsi, in assenza di controprestazione, all'imposizione dell'integrale adempimento della propria prestazione in capo all'utente.



-Clausole nn. 31 e 32 intitolate rispettivamente "Spese di allacciamento" e "Tariffe nuovi impianti, riallacci ed installazione contatori", con le quali sono addossate al consumatore *"tutte le spese da sostenere .. per i lavori di appresamento, ... conteggiati, in base a tariffe dell' [REDACTED]"*, nonché tariffe forfetarie applicate dall'Ente *"per l'esecuzione dei nuovi impianti di utenza, ... stabilite in relazione alla lunghezza della diramazione"*. Adiconsum censura la previsione per l'indeterminatezza dell'obbligo assunto dall'utente in spregio della previsione dell'art. 1469 bis comma III n. 10 (oggi art. 33 comma II lett. l), D.Lgs 206/05). Le disposizioni patrizie sono immuni dal vizio segnalato atteso che il comma IV della clausola n. 32 specifica che le tariffe forfetarie *"vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell' [REDACTED] in base all'effettivo costo dei materiali, della manodopera e degli oneri relativi ai lavori e saranno periodicamente modificate in funzione delle varianti di mercato"*. Il regolamento convenzionale detta, dunque, un criterio di determinazione delle tariffe ancorato al costo effettivo di materiali e manodopera ed agli oneri connessi alle lavorazioni (le quali, per come chiarito dal comma III della medesima clausola contemplano anche opere di scavo e ripristino pavimentazioni stradali o l'esecuzione di opere murarie e con esse la necessità, a titolo esemplificativo, di munirsi di autorizzazioni comunali o di versare canoni di occupazione di suolo demaniale). Il dato poi della periodica revisione di tali tariffe ad opera del

consiglio di amministrazione di [REDACTED], parimenti segnalato da Adiconsum quale elemento di vessatorietà della clausola, risponde all'ovvia rimessione al solo professionista, che anticipa le spese per una molteplicità di utenti, della ricognizione e quantificazione dei costi, i quali anche per [REDACTED] costituiscono una variabile futura, previamente non determinabile.

-Clausola n. 33 intitolata "Impianti idrici esterni" Adiconsum censura la previsione nella parte in cui stabilisce il diritto di [REDACTED] "di fare visitare dai suoi agenti sia gli apparecchi di misura che gli impianti in qualunque epoca e giorno delle ore diurne tra le 8 e le 18" senza disporre l'obbligo di un preavviso sia pure ridotto. Per quanto obiettivamente incompleta, la previsione contrattuale non appare idonea a determinare un significativo squilibrio delle posizioni delle parti contrattuali, tanto più che si fronteggiano la legittima prerogativa di [REDACTED] (ribadita alla successiva clausola n. 37) di verificare il regolare funzionamento e l'integrità degli strumenti di misura e degli impianti e l'aspettativa dell'utente, il quale comunque conosce della fascia oraria di effettuazione delle visite, a programmare i propri impegni.

-Clausola n. 38 intitolata "Assegnazione quantitativo di acqua". Adiconsum censura la previsione nella parte in cui esclude "compensazione alcuna tra la quantità d'acqua consumata in meno in un trimestre, rispetto all'assegnazione di spettanza e quella consumata in più negli altri trimestri", segnalandone la



sussumibilità alla fattispecie di cui all'art. 1469 bis comma III n. 3 (oggi art. 33 comma II lett. c) D.Lgs. n. 206/05). La clausola si sottrae alla censura apparendo congruamente inserita nel complessivo regolamento contrattuale il quale prevede l'assegnazione di un quantitativo di acqua minimo costante per ogni trimestre. Ove il consumo effettivo dell'utente coincida con l'assegnazione trimestrale, nulla sarà dovuto in aggiunta; ove lo superi, il consumatore sarà tenuto a versare il corrispettivo per le sole eccedenze *"accertate in base ai consumi segnati dai contatori tra due consecutive letture trimestrali"* (clausola 39); ove invece sia inferiore l'utente sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo per il quantitativo assegnato, con esclusione di meccanismi di decomputo rispetto a trimestri di maggior fruizione. La previsione, tecnicamente non riconducibile all'art. 1469 bis comma III n. 3 c.c. -non presentandosi nella specie debiti e crediti reciproci, ma solo contrapposte partite di conto- non appare introdurre significativi squilibri, ponendosi l'obbligo del pagamento del quantitativo assegnato anche se non integralmente utilizzato come remunerazione dell'impegno di erogazione dell'acqua assunto da ~~XXXX~~ che a tal uopo deve predisporre e mantenere impianti ed apparecchiature in grado di farvi fronte.

-Clausola n. 48 intitolata "Canoni, tariffe e percentuali". Adiconsum denuncia la previsione nella parte in cui stabilisce che *"Il prezzo dell'acqua, dei maggiori consumi, della quota per nolo e manutenzione dei contatori, attualmente vigente,*

*potrà subire modifiche in relazione al valore dei costi e degli oneri di esercizio dell'acquedotto, previa approvazione dell'Autorità competente", in quanto riserva al professionista la possibilità di modificare il prezzo dell'erogazione dell'acqua facendo riferimento ad espressioni generiche ed imprecise. Parimenti denuncia al vessatorietà del comma III della medesima clausola là ove prevede che "l'utente ... si impegna ad accettare qualsiasi modifica ai canoni ed alle tariffe anche nel corso di validità della concessione, senza sollevare eccezione alcuna, salvo il diritto di chiedere la risoluzione del contratto alla prevista scadenza di fine anno, secondo le modalità specificate all'art. 26", evidenziando la derivata, illegittima compressione della facoltà di proporre eccezione in spregio delle previsioni di cui agli art. 1469 bis comma III n. 18 e 1469 quinquies n. 3 c.c..*

Quanto al primo dei rilievi, persuasive appaiono le osservazioni della convenuta circa:

- i criteri di economicità che informano l'azione di [REDACTED] imponendo il pareggio di bilancio;
- la durata tendenzialmente lunga dei contratti di utenza, inconciliabile tanto con la pattuizione di un tariffa inalterabile sino alla conclusioni del contratto, quanto con l'onere per [REDACTED] di rinegoziare periodicamente tutti i contratti ogniqualvolta maturino le condizioni per l'aumento del prezzo dell'acqua;



- la soggezione delle tariffe idriche alle previsioni della L. 5 gennaio 1994 n. 36 (il cui art. 13 ai commi V e VI dispone che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico ed è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare) e della L.R. Sicilia 7 marzo 1997, n. 6, ed ai relativi decreti di attuazione, con esclusione, dunque, di una libera determinazione da parte di ██████████

La seconda parte della clausola invece incappa nella presunzione di vessatorietà, non tanto nella parte in cui preclude all'utente di "sollevare eccezione alcuna", apparendo evidente che il termine eccezione sia adoperato in modo atecnico quale sinonimo di rifiuto della variazione del prezzo, quanto, piuttosto là ove costringe, sino praticamente a vanificare, la facoltà compensativa, prescritta dall'art. 1469 bis comma II n. 13 c.c., di recesso del consumatore (ancora una volta in modo improprio definita facoltà di risolvere il contratto), postergandola al momento della naturale scadenza annuale del contratto di concessione. In tal modo l'utente risulta sostanzialmente privato delle facoltà di reazione alla modifica delle condizioni contrattuali dovendo comunque a queste prestare adesione per tutta la durata contrattuale.

-Clausola n. 49 intitolata "Spese di contratto, bollo e varie". Adiconsum censura la previsione la quale pone a totale carico degli utenti interessati "*Tutte le spese*

per la stipula dei contratti, l'eventuale registrazione e, per gli atti soggetti in materia di bollo alle vigenti e future disposizioni relative alla concessioni idriche", assumendo che finisca con l'imporre ai consumatori l'adesione all'incontrollabile ed incontestabile *jus variandi* del professionista in spregio alle disposizioni dell'art. 1469 bis comma III nn. 11, 12, 13 e 14 c.c. La previsione, in quanto si limita a porre a carico del consumatore le spese di stipula, registrazione e regolarizzazione fiscale del contratto, tutte determinate in modo indipendente dalla volontà di [redacted] e -almeno per le ultime due ipotesi- in forza di provvedimenti normativi (anche di fonte secondaria), nonché suscettibili di variazione nel tempo, si sottrae alla censura non apparendo idonea a determinare alcuno squilibrio significativo delle prerogative e degli obblighi che complessivamente disegnano l'equilibrio negoziale.

Conclusivamente, dunque, deve essere inibito ad [redacted] di utilizzare nei contratti stipulati con l'utenza le clausole, vessatorie e pertanto inefficaci, nn. 3, 11, 13, 14, 23, 24, 25, 27 e 48 del "Nuovo regolamento per la distribuzione di acque potabili" deliberato dal consiglio di Amministrazione di [redacted], in data 20.3.1975, nei termini sopra esposti ed analiticamente ricapitolati in dispositivo.

Quanto disposto assorbe la richiesta complementare dell'attrice tendente alla declaratoria di nullità delle medesime clausole ai sensi della legge n. 287 del 1990 (c.d. legge antitrust), non avendo Adiconsum esplicito i profili di



anticoncorrenzialità della condotta imputata ad [redacted] imprescindibile presupposto per l'accertamento di cui all'art. 3 della medesima disposizione di legge.

Non meritevoli di accoglimento, infine, sono le domande di accertamento dell'inadempimento da parte di [redacted] degli obblighi assunti con il protocollo di intesa sottoscritto, con Adiconsum-Sicilia e Federconsumatori, nell'anno 2000, e quella, correlata, di condanna al risarcimento dei danni indotti dall'inadempimento, sub specie di ristoro delle spese affrontate per la formazione dei rappresentati da inviare alla camera di conciliazione che, secondo protocollo, avrebbe potuto essere adita dai consumatori per risolvere le controversie attinenti al contratto di somministrazione di acqua.

Per quanto, in punto di fatto, possa ritenersi sostanzialmente accertata la violazione degli impegni che [redacted] aveva assunto con il protocollo, ancorchè bilanciata dall'adozione di una carta del servizio idrico che, "aperta a tutte le associazioni dei consumatori legalmente riconosciute" (pg. 3), fissa tanto i principi ispiratori dell'operato di [redacted] (eguaglianza ed imparzialità di trattamento), quanto le modalità di conduzione del servizio (continuità, cortesia, efficienza, etc), dettando infine prescrizioni di dettaglio riguardo a taluni aspetti nodali di attivazione e fruizione dei servizio, difetta nelle allegazioni della'trice la qualificazione contrattuale del protocollo di intesa, né appare obiettivamente

possibile conferire contenuto economico agli impegni assunti da [REDACTED] così che, in difetto di un vincolo negoziale, neppure può pronunziarsene la risoluzione per inadempimento.

Sottraendosi all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c., alcuna dimostrazione Adiconsum ha comunque offerto del danno che assume derivato dalla mancata attivazione della camera di conciliazione, prevista dal protocollo d'intesa, a motivo dell'inutile svolgimento di corsi di formazione dei conciliatori.

In accoglimento della richiesta di parte attrice ed in considerazione dell'esigenza, che il legislatore ha inteso tutelare con la statuizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1469 sexies c.c., di assicurare gli effetti del provvedimento diffondendo tra i consumatori la conoscenza dell'inefficacia di clausole contrattuali vessatorie, va disposta la pubblicazione per estratto della presente sentenza sul quotidiano, a diffusione locale pari alla diffusione, di recente circoscritta solo a taluni comuni dell'isola, dell'attività negoziale della convenuta, "Il Giornale di Sicilia", secondo le modalità specificate in dispositivo e con spese a carico di [REDACTED].

Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale della domanda, ricorrono giusti motivi per compensare in ragione di metà tra le parti le spese del giudizio, dovendo la rimanente metà, computata in € 5.060,00, di cui € 110,00 per spese, € 1.350,00 per diritti di procuratore ed € 3.600,00 per onorario di avvocato, oltre



i.v.a. e c.p.a come per legge e spese generali su diritti ed onorari secondo tariffa,  
essere poste a carico di [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona della  
dott.ssa Giulia Maisano, definitivamente pronunciando,  
in parziale accoglimento della domanda formulata da Adiconsum – Associazione  
regionale Difesa Consumatori ed Ambiente, dichiara inefficaci perchè vessatorie  
le clausole:

n. 3, intitolata "Fornitura ai Comuni Enti e privati" là ove, letta in combinato  
disposto con la clausola n. 2, consente la concessione di acqua ai privati "a  
giudizio insindacabile dell' [REDACTED]";

n.11, intitolata "Sospensione e revoca della fornitura - Rimborso" nella parte del  
comma I in cui conferisce ad [REDACTED] la facoltà di "sospendere temporaneamente o  
sopprimere definitivamente utenze già concesse o revocare contratti di fornitura  
in fase di istruttoria" "per esigenze tecniche, per interruzione dell'esercizio e per  
altre cause di varia natura" e nella parte del II comma in cui riconosce il diritto  
dell'utente a non corrispondere il canone per il periodo di mancata fornitura  
"purchè l'interruzione sia superiore a 15 gg";

n. 13 intitolata "Validità del regolamento", ove stabilisce che "le condizioni e le  
norme del presente Regolamento potranno esse modificate in qualsiasi tempo

dall'Ente [redacted], salvo approvazione degli organi tutori. L'utente che non volesse accettare le disposizioni vigenti e future modifiche, potrà soltanto chiedere la rescissione del contratto di fornitura a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento"

n. 14, intitolata "sede legale dell'Ente [redacted]", ove prevede "per qualsiasi controversia si riconosce competente, per patto espresso, il Foro di Palermo e gli utenti, agli effetti del presente Regolamento, eleggono domicilio legale in Palermo".

n. 23, intitolata "Diritti di istruttoria della pratica", ove al comma IV stabilisce che "il richiedente dovrà ... a richiesta degli Uffici dell'Ente dovrà provvedere al versamento ... delle somme che verranno richieste a titolo di rimborso delle spese da sostenere per l'effettuazione del sopralluogo e dagli accertamenti tecnici";

n. 24, intitolata "Deposito cauzionale" nella parte del I comma in cui stabilisce che il deposito cauzionale versato dal concessionario di utenza sia posto "A garanzia ... dell'assolvimento di ogni somma";

n. 25 intitolata "Utenze ad inquilini" nella parte del comma III in cui stabilisce che il deposito cauzionale versato dagli inquilini cui eccezionalmente sia stata concessa l'utenza "verrà restituito ... previo accertamento dell'avvenuto saldo di ogni debito";



n. 27, intitolata "Canone minimo impegnativo", nella parte in cui prevede che "Il canone dovuto da concessionario per il minimo contrattuale è impegnativo per l'intero anno. La disdetta della concessione, la rinuncia all'utilizzazione della presa non esimono l'utente dal pagamento del canone minimo impegnativo fino al termine dell'annualità anche se l'abbandono dell'uso dell'acqua avviene nei primi giorni dell'anno";

n. 48, intitolata "Canoni, tariffe e percentuali", là ove al comma III prevede che "l'utente ... si impegna ad accettare qualsiasi modifica ai canoni ed alle tariffe anche nel corso di validità della concessione, ... salvo il diritto di chiedere la risoluzione del contratto alla prevista scadenza di fine anno, secondo le modalità specificate all'art. 26";

del "Nuovo regolamento per la distribuzione di acque potabili" deliberato dal consiglio di Amministrazione di [REDACTED] in data 20.3.1975 e conseguentemente inibisce ad [REDACTED] Ente Acquedotti [REDACTED] l'utilizzo nei contratti stipulati con gli utenti delle clausole sopra menzionate;

dispone la pubblicazione per estratto della presente sentenza (con indicazione dell'autorità giudicante, delle parti e del testo della clausole vessatorie inibite) sul quotidiano "Il Giornale di Sicilia" con caratteri tipografici doppi rispetto al normale, ponendo le relative spese a carico di [REDACTED].

rigetta la domanda di nullità e la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno pure formulate dall'attrice;

compensa in ragione di metà tra le parti le spese del giudizio e condanna alla refusione della restante metà, liquidate in € 5.060,00 e specificata in parte motiva, oltre i.v.a. e c.p.a come per legge e spese generali su diritti ed onorari secondo tariffa, in favore di Adiconsum.

Palermo, 20 agosto 2012.

IL CASO.it

Il Giudice

*Giulio Marano*

*Depositate in Cancelleria  
il 04/10/2012*

